

BANDO n. 09 /2022

Procedura telematica negoziata ai sensi dell'art.1, co.2, lett. b, della Legge 120/2020 per l'affidamento del servizio di **REALIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL VILLAGGIO DI NATALE 2022**, mediante Richiesta di Offerta sul MePA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CIG: 94685384BD CUP: F68C22000470005

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

1.	Definizioni.....	3
2.	Disciplina normativa dell'appalto	3
3.	Descrizione del servizio.....	3
a)	Allestimenti	3
b)	Attività:	4
4.	Durata	5
5.	Esecuzione in via d'urgenza	5
6.	Valore del contratto	5
6.1.	Forma del contratto	5
7.	Corrispettivi.....	5
8.	Modalità di svolgimento del servizio e tempi di esecuzione del servizio	5
8.1	Ordinativi di fornitura.....	5
8.2	Tempi di esecuzione del servizio	5
9.	Condizioni dello svolgimento del servizio.	6
10.	Attestazione di regolare esecuzione	6
11.	Fatturazione e pagamenti.....	7
12.	Penali	7
13.	Esecuzione in danno.....	8
14.	Modalità di realizzazione.....	8
15.	Obbligazioni dell'appaltatore	8
16.	Codice di comportamento	9
17.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro	10
18.	Obblighi di riservatezza.....	10
19.	Trattamento dei dati	11
20.	Danni e responsabilità	13
21.	Polizza Assicurativa	13
22.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	14
23.	Subappalto	14
24.	Tracciabilità dei flussi finanziari	15
25.	Risoluzione del contratto	16
26.	Recesso	17
27.	Controversie	18

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- **Amministrazione/Committente:** S.I. IMPRESA - Azienda Speciale della CCIAA di Napoli;
- **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- **Parti:** Fornitore e Amministrazione/Committente;
- **Servizio/Fornitura:** SERVIZIO

2. Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs.n.50/2016 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal DL 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, dal presente Capitolato Speciale, dalla Richiesta Preventivo con relativa Appendice, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dalla documentazione predisposta da Consip per la disciplina del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Richiesta Preventivo con APPENDICE
2. Capitolato Speciale;
3. Bando di abilitazione MEPA: SERVIZI - Servizio di organizzazione e gestione integrata eventi

3. Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto precisato nel presente capitolato che ha come oggetto la **REALIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL VILLAGGIO DI NATALE 2022, in Piazza Mercato in Napoli**, dall'15 dicembre 2022 all'8 gennaio 2022.

Il **Villaggio di Natale**, costituito da un'area attrezzata con strutture per l'intrattenimento dei bambini di circa 400mq, prevede i seguenti allestimenti e attività minime obbligatorie:

a) Allestimenti

1. **Recinzione a tema natalizio** che delimiti l'intera area del **Villaggio di Natale**;
2. **Casa di Babbo Natale**, di legno ignifugo, arredata a tema, di almeno 40/50 mq..
Durante gli orari di apertura del Villaggio, un figurante travestito da Babbo Natale accoglierà i bambini e riceverà fisicamente le loro letterine di Natale mentre altri personaggi a tema natalizio animeranno la casa con la loro presenza.

3. **Giostra per bambini** (a titolo esemplificativo: Giostra barocca dei cavalli o delle catenelle ecc...). Dovrà essere fornito il servizio di assistenza per il funzionamento e la gestione della giostra. La struttura dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti relative all'installazione e all'utilizzo delle stesse, affinché sia garantita la massima sicurezza dell'impianto e del suo funzionamento.
4. **Pista di pattinaggio sul ghiaccio** di almeno 100 mq. Dovrà essere previsto il servizio di noleggio pattini e la disponibilità degli stessi in un numero adeguato per essere forniti agli utenti per l'accesso alla pista. La struttura dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti relative all'installazione e all'utilizzo delle stesse affinché sia garantita la massima sicurezza dell'impianto e del suo funzionamento;
5. **Teatro dei burattini;**
6. **Postazione zucchero filato nei weekend;**
7. **Allestimenti luminosi** con decori propri della tradizione natalizia (ad es.: slitta, alberelli, renne, orsi polari ecc...);
8. **Impianto di audio diffusione e di illuminazione interna ed esterna.**

Il progetto di allestimento dovrà essere allegato alla relazione tecnica.

Tutti gli impianti dovranno essere installati nel rispetto delle vigenti normative, con l'acquisizione di tutte le certificazioni prescritte in materia di sicurezza e dei titoli abilitanti previsti per legge, con oneri interamente a carico dell'affidatario.

b) Attività:

1. **Eventi e spettacoli:** Nell'area dedicata del Villaggio, dovrà essere previsto almeno n. 01 spettacolo al giorno dal lunedì al venerdì e n. 03 spettacoli il sabato e n. 03 spettacoli la domenica (es. di spettacolo: parate, giocolieri, trampolieri, sculture di palloncini, prestigiatori ecc...). Il teatro dei burattini dovrà programmare n. 30 spettacoli da realizzare nell'intero periodo. Il programma di attività (descrizione delle attività) dovrà essere allegato alla relazione tecnica.
2. **Comunicazione:** dovrà essere programmata e pianificata un'intensa attività di comunicazione integrata attraverso giornali, radio, social, canali web, ecc... volta a promuovere il Villaggio di Natale. Il piano di comunicazione dovrà essere allegato alla relazione tecnica.

Giorni di apertura del Villaggio: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00. Nei giorni del 15 e 16 dicembre 2022, il Villaggio resterà aperto dalle 10.00 alle 18.00.

La realizzazione dell'intero Villaggio di Babbo Natale nonché la sua funzionalità dovrà avvenire entro il 13 dicembre 2022, a pena di decadenza dall'affidamento.

La data di apertura del Villaggio di Babbo Natale è fissata per il 15 dicembre 2022, termine essenziale.

4. Durata

Il servizio ha durata __1 MESE.

Il termine decorre dalla data di avvio dell'esecuzione.

5. Esecuzione in via d'urgenza

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE, in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine di S.I. IMPRESA.

6. Valore del contratto

Il valore del contratto è stimato in complessivi **euro 190.000,00** (euro centonovantamila/00) oltre IVA, al netto del ribasso praticato in sede di gara.

6.1. Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente.

Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

7. Corrispettivi

Il corrispettivo del servizio è pari al prezzo offerto in gara dalla ditta aggiudicataria.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il corrispettivo è da intendersi al netto di IVA.

8. Modalità di svolgimento del servizio e tempi di esecuzione del servizio

8.1 Ordinativi di fornitura

- Vedasi punto **3 del presente capitolato**

8.2 Tempi di esecuzione del servizio

- Vedasi punto **3 del presente capitolato**

9. Condizioni dello svolgimento del servizio.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario gli oneri, qualora necessari, per l'allacciamento ai contatori ENEL, quelli relativi a tutte le pratiche da espletarsi presso l'ENEL e/o presso Concessionario dell'illuminazione pubblica del comune di Napoli, quelli per l'allacciamento ai contatori, nonché, gli adempimenti relativi le richieste di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico presso i competenti Uffici dell'Amministrazione comunale. Restano esclusi i consumi di energia elettrica e il pagamento delle tasse e cauzioni relative all'occupazione del suolo pubblico che saranno a carico della Camera di Commercio di Napoli sulla base di apposita convenzione con il Comune di Napoli.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto (o della lettera – contratto), resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

10. Attestazione di regolare esecuzione

A seguito dell'ultimazione dell'esecuzione, il RUP, emetterà l'attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'esito positivo dei controlli che saranno effettuati dal personale di S.I. Impresa all'uopo incaricato, il quale senza preavviso si recherà al Villaggio di Babbo Natale;
- l'importo totale da pagare all'esecutore;

11. Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento dell'importo della fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

In relazione alla fatturazione ed al pagamento si precisa che sarà rifiutata la fattura elettronica per omessa o errata indicazione del CIG e del CUP indicati nel capitolato.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito vantato nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti del corrispettivo dovuto, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

12. Penali

Il caso di mancato rispetto delle indicazioni inserite nel presente capitolato è fissata una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, come di seguito indicato:

- per ogni ora o frazione di ora di mancato funzionamento degli allestimenti dell'area attrezzata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00 euro) per ciascun allestimento (giostra, pista, allestimenti luminosi, ecc.);
- in caso di presenza di personale in numero inferiore a quello offerto, una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00 euro);
- per ogni ora o frazione di mancata illuminazione una penale pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00 euro).
- mancato svolgimento di un evento ricreativo tra quelli programmati e proposti nell'offerta. una penale pari ad euro 400,00 (quattrocento/00 euro) ad evento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero

non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

13. Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

14. Modalità di realizzazione

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un **responsabile operativo**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti la fornitura.

Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del **RUP** e dei suoi assistenti (ove siano stati nominati) ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.

15. Obbligazioni dell'appaltatore

Sono a carico dell'aggiudicatario i costi relativi a:

- allestimenti e gestione dell'area per l'intero periodo;
- compenso maestranze, artistiche e tecniche;
- servizio di vigilanza giurata h24 con congruo numero di personale addetto rispetto all'area interessata;
- servizio di accoglienza continua durante le attività;
- allestimento e gestione strutture dell'area (giostre, teatrino, pista, casa di Babbo Natale, ecc);
- predisposizione adeguati servizi igienici e relativa manutenzione e pulizia giornaliera;
- manutenzione e pulizia giornaliera dell'intera area;
- trasporto, montaggio e smontaggio;
- noleggio service (audio, luci, ecc.);
- SIAE, TARI e altri tributi previsti da leggi e regolamenti vigenti;

- adempimenti ed eventuali oneri connessi previsti dalla normativa vigente in materia di misure di Safety;
- assicurazioni;
- ogni altro onere necessario alla realizzazione e al funzionamento del Villaggio di Natale.

Resta inteso che l'aggiudicatario esercita in proprio tutte le attività oggetto del servizio, assumendosi tutte le responsabilità e i rischi connessi alla gestione, da un punto di vista civilistico, contabile, fiscale, assicurativo, previdenziale, anche con riferimento al personale utilizzato per l'espletamento delle attività.

Rimane a carico dell'aggiudicatario ogni altra responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare in pendenza della gestione, nonché ogni altro danno eventualmente recato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità di S.I. Impresa, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. A tal proposito l'aggiudicatario si impegna a manlevare S.I. Impresa da qualsiasi richiesta di risarcimento pervenuta da terzi, per responsabilità riconducibili all'aggiudicatario stesso, assumendo a proprio carico ogni onere conseguente, anche in difesa, eventualmente sostenuto o posto a carico di S. I. Impresa.

L'aggiudicatario si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione un numero di telefono relativo ad un help desk dedicato con adeguate competenze funzionali e tecniche. Tale recapito deve essere attivo nelle fasce orarie indicate nel capitolato.
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti telefonico ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- fornire un recapito cellulare del responsabile operativo;

16. Codice di comportamento

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della CCIAA di Napoli (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001), approvato con Deliberazione di Giunta n.25 dell'11.03.2014, disponibile all'indirizzo <http://www.siimpresa.na.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della CCIAA di Napoli (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001), approvato con Deliberazione di Giunta n.25 dell'11.03.2014 e sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

17. *Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro*

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

18. *Obblighi di riservatezza*

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

19. *Trattamento dei dati*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR", la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a S.I. IMPRESA – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI NAPOLI, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da S.I. IMPRESA – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI NAPOLI, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura del conferimento

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti – ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione “Società Trasparente” nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

- Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.

Consenso del concorrente/interessato

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

20. *Danni e responsabilità*

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

21. *Polizza Assicurativa*

Il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile a beneficio di S.I. IMPRESA – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI NAPOLI, per l'intera durata del Contratto e in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno arrecato.

In particolare detta polizza tiene indenne S.I. IMPRESA – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI NAPOLI, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore o persone di cui il fornitore è tenuto a rispondere possano arrecare nell'esecuzione di tutte le attività contrattuali, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con validità non inferiore alla durata del Contratto e con esplicita previsione che nel novero dei terzi sia ricompresa anche S.I. Impresa

Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti S.I. IMPRESA – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI NAPOLI, delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza

in questione copre anche il servizio svolto per conto della S.I. IMPRESA – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI NAPOLI, precisando che il massimale non è inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro. I massimali della polizza esistente dovranno essere aumentati degli importi sopra indicati e dovrà essere precisato che il suddetto aumento è totalmente dedicato a S.I. IMPRESA – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI NAPOLI per l'appalto in oggetto e per tutta la sua durata.

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Qualora siano previste franchigie e/o scoperti per sinistro, queste non dovranno essere opponibili ai terzi danneggiati ed i relativi importi resteranno a carico dell'aggiudicatario. Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa dall'aggiudicatario a S.I. Impresa.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

22. *Divieto di cessione del contratto e cessione del credito*

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

23. *Subappalto*

La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare il contratto di **subappalto almeno dieci giorni prima della** data di inizio dell'esecuzione del contratto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al contratto deve essere allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da

ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

2. trasmettere autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione della fornitura affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo della fornitura all'aggiudicataria della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

24. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

25. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Sarà considerato inadempimento:

mancata riproduzione del video nella giornata indicata;

mancata animazione durante anche una sola delle giornate indicate

ritardo superiore a sessanta minuti nell'inizio dell'attività di animazione programmata

attività di comunicazione non realizzata nei termini proposti

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a **dieci** giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;

e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;

f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;

i) in caso di mancato rispetto del Protocollo d'intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale sottoscritto in data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019;

l) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

m) In caso di subappalto non autorizzato;

m) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;

n) Quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;

o) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

26. Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di massimo **n. 7 giorni** solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (*solo se già accettati dal RUP*), oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore **sette** giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le

prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

27. Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Napoli.

Il Dirigente

_____Dott. LUIGI RUSSO_____